

REGOLAMENTO (CEE) N. 71/93 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 1993****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio ⁽⁸⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2512/92 della Commissione ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2752/92 ⁽¹⁰⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹²⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹³⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3328/92 della Commissione ⁽¹⁴⁾ ha limitato la validità del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2036/82 al 30 giugno 1993;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽¹⁶⁾;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 120.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.

⁽⁹⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹²⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 334 del 19. 11. 1992, pag. 17.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽¹⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3820/92⁽²⁾, l'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85 è stato abrogato; che pertanto la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, subito dopo la sua fissazione, unica-

mente l'importo dell'aiuto lordo in ecu da accordare per 100 chilogrammi di prodotto; che detto aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 deve essere direttamente convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso di conversione agricolo dello Stato membro nel quale i prodotti sono utilizzati valido il giorno dell'identificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 22.

ALLEGATO

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	1	2	3	4	5	6
Piselli utilizzati:						
— in Portogallo	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
— in un altro Stato membro	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
Fave e favette utilizzate:						
— in Portogallo	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824
— in un altro Stato membro	11,350	11,508	11,666	11,824	11,824	11,824

Prodotti destinati all'alimentazione animale:

(in ECU per 100 kg)

	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
	1	2	3	4	5	6
A. Piselli utilizzati:						
— in Portogallo	11,207	11,365	12,008	12,557	12,776	12,776
— in un altro Stato membro	11,207	11,365	12,008	12,557	12,776	12,776
B. Fave, favette utilizzate:						
— in Portogallo	11,207	11,365	12,008	12,557	12,776	12,776
— in un altro Stato membro	11,207	11,365	12,008	12,557	12,776	12,776
C. Lupini dolci utilizzati:						
— in Portogallo	13,454	13,454	14,102	14,624	14,917	14,917
— in un altro Stato membro	13,454	13,454	14,102	14,624	14,917	14,917